

RIF UB/is

Corsico, 16/01/2026

Al Dirigente
Settore Finanziario
Dott. Cristiano Crimella

OGGETTO: ATTESTAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000

Premesso che l'art. 194 comma 1 del Dlgs 267/2000 prevede che gli Enti Locali, con Deliberazione Consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art.114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2,3 dell'art.191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che:

- in data 09/12/2021 l'impresa Si.Ge.Co. Costruzioni Srl con atto di citazione in giudizio notificato tramite PEC il 10.12.2021 (prot. Gen. 30234 del 13.12.2021), rubricato al RG 50697/2021 Tribunale di Milano - Sez.VII, ha avanzato pretese di pagamento a vario titolo derivanti dal contratto di appalto n. 23/2020 (n. pagg. 64), sottoscritto in data 12.2.2020, relativo all'esecuzione lavori di interventi di manutenzione straordinaria del Palazzetto di via Verdi, per la corresponsione di compensi aggiuntivi sulle spettanze pattuite per i lavori di ristrutturazione straordinaria aggiudicati;
- il Comune si è costituito in giudizio contestando le domande dell'impresa;
- in data 09/09/2024 con sentenza Rep. n. 7172/2024 la Sezione Settima Civile del Tribunale Ordinario di Milano ha solo parzialmente accolto le domande della società, e per effetto di tale pronuncia l'Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 34.633,89, oltre interessi moratori di legge per l'esecuzione di lavori non previsti in contratto e alla rifusione delle spese legali in favore di parte attrice;

Viste la relazione di fuori bilancio del 12/3/2025 (prot. n. 9885 del 12/03/2025) e successiva integrazione del 14/3/2025 (Prot.n. 10412/2025) che dichiaravano, come da dispositivo espressamente previsto in sentenza esecutiva suddetta, la sussistenza del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad € 57.625,83 così costituito:

Sede Municipale

Via Roma, 18 – 20094 Corsico (MI)
Centralino 02.44.801 Fax. 02.44.09.906
PEC : ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it
Codice Fiscale e Partita IVA 00880000153
Città Metropolitana - Milano
www.comune.corsico.mi.it



CITTA' DI CORSICO

- € 5.868,13 quale corrispettivo per spese legali di controparte così determinato:

	EURO
ONORARIO LEGALE CONTROPARTE	5.261,00
SPESE GENERALI EX ART 13 (15% SU ONORARI)	789,15
CASSA 4%	242,01
TOT.IMPONIBILE	6.292,16
IVA SU IMPONIBILE 22%	1.384,28
SPESE ESENTI EX ART. 15 DPR 633/72	786,00
TOTALE DOCUMENTO	8.462,44
IMPORTO IVA VERSATO DIRETTAMENTE DA SIGECO (SCISSIONE PAGAMENTI)	1.384,28
RITENUTA D'ACCONTO	1.210,03
NETTO A PAGARE	5.868,13

- € 1.861,58 a titolo di rimborso delle spese di CTU;
- € 47.301,82 quale somma dovuta a corrispettivo per esecuzione lavori extra contrattuali, già al lordo degli interessi moratori (€ 34.633,89 capitale dovuto, € 12.667,93 per interessi moratori di giorni 1250 giorni calcolati a decorrere **dalla data di fine lavori 09/12/2021**).

Preso atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 19/3/2025, esecutiva, questo Ente ha riconosciuto la legittimità del seguente debito fuori bilancio per sentenza esecutiva sopra citata quale corrispettivo per l'esecuzione di lavori non previsti in contratto e alla rifusione delle spese legali in favore di parte ricorrente per il giudizio in favore di parte attrice, per € 8.462,44, per un ammontare complessivo pari a €. 57.625,83, provvedendo a finanziare la spesa complessiva di € 57.625,84 in apposito stanziamento del Bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2025 al capitolo 1010205816 denominato "Oneri da Contenzioso" per effetto dell'avvenuto prelevamento dal Fondo di Riserva (Deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 12/03/2025)

Vista la successiva emissione da parte di Si.ge.co delle fatture sotto elencate che riportano importi discordanti rispetto a quelli disposti in sentenza poiché ricomprendenti anche l'IVA che non era stata citata in dispositivo.

Preso atto dell'attuale saldo per avvenuta liquidazione delle spese dovute in attuazione a quanto disposto dalla sentenza R.G. n. 7172/2024 sez VII Tribunale Civile di Milano, esclusa quota IVA non prevista in PQM, come specificato nella tabella che segue segue:

N° FATTURA	IMPORTO €. COMPLESSIVO	IMPORTO €. LIQUIDATO	N° MANDATO	DATA MANDATO	N° LIQUIDAZ.	QUOTA IVA €. ANCORA DA LIQUIDARE, NON CITATA IN DISPOSITIVO
2049 SIGECO 22/2025	54.921,28	47.301,82	2644	10/6/2025	3473/2025	7.619,46
2121 SIGECO PER QUOTA CTU 25/2025	2.271,10	1.861,56	3049	26/6/2025	3931/2025	409,54
21/2025 AVV. DI MARTINO GAETANO LEGALE SIGECO	8.462,44	8.462,43	2956	23/6/2025	3799/2025	0

Sede Municipale

Via Roma, 18 – 20094 Corsico (MI)

Centralino 02.44.801 Fax. 02.44.09.906

PEC : ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it

Codice Fiscale e Partita IVA 00880000153

Città Metropolitana - Milano

www.comune.corsico.mi.it

Considerato inoltre:

- che analogamente a quanto evidenziato nella risposta AE 19 Agosto 2025 n. 215, se pur l'annessa spettanza IVA non sia espressamente citata in sentenza, le somme ordinate dal Giudice sono da ritenersi in parte derivanti da obbligazioni di tipo extracontrattuali sorte di fatto in corso d'opera
- che il contenuto del dispositivo in argomento non possiede natura esclusivamente risarcitoria fuori campo IVA riconducibile alla categoria del mero risarcimento danni per il quale è prevista invece l'esclusione da IVA ai sensi dell'art. 15 comma 1 n. 1 del DPR 633/1972

In ragione di quanto sopra descritto, si deduce che le stesse somme indicate nelle fatture nn. 2049/2025 e 2121/2025:

- valgano a titolo di corrispettivo parziale per l'esecuzione dei lavori e prestazioni effettivamente rese ed eseguite;
- costituiscono somme ad integrazione del corrispettivo del contratto originario per prestazioni sopraggiunte e rese, calcolate in funzione dei maggiori oneri sostenuti dall'impresa appaltatrice nell'ambito di un contratto di appalto che si è concluso con la realizzazione dell'opera;
- rientrino a tutti gli effetti nell'ambito IVA, come previsto ai sensi dell'art. 3 del Testo Unico Iva;

Ritenuto che le somme corrispondenti all'IVA (pari a Euro 8.029,00), alla luce del parere dell'Agenzia delle Entrate n. 215 del 19 agosto 2025 e delle considerazioni sopra enunciate, siano comunque da riconoscersi alla Ditta nonostante non siano state ricomprese all'interno del dispositivo sentenza R.G. n. 7172/2024 sez VII Tribunale Civile di Milano.

Verificato che il debito costituitosi a seguito di sentenza esecutiva rientra nella tipologia prevista dall'art. 194 del Dlgs 267/2000;

Tutto ciò premesso si attesta, per le motivazioni sopra espresse, la sussistenza del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad € 8.029,00.

Cordiali Saluti

IL DIRIGENTE SETTORE 1
Dott. Umberto Bertezzo
*(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005
e s.m.i.)*